

## **Sentenza: 13 novembre 2013, n. 266**

**Materia:** bilancio, coordinamento della finanza pubblica

**Parametri invocati:** artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrenti:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5 (Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013/2015), artt. 6, 11, 12 e 13

### **Esito:**

1) illegittimità costituzionale (in relazione al solo art. 81, quarto comma, Cost.) dell'articolo 6 della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5 (Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013/2015), nella parte in cui determina il finanziamento della U.P.B. 922 inerente alla copertura degli artt. 11, 12 e 13 attraverso l'impiego dell'avanzo di amministrazione presunto relativo all'esercizio 2012;

2) illegittimità costituzionale (in relazione al solo art. 81, quarto comma, Cost.) degli artt. 11, 12 e 13 della legge reg. Molise n. 5 del 2013 nella parte inerente all'imputazione della spesa alla U.P.B. 922 del bilancio di previsione 2013;

3) illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 1 della legge reg. Molise n. 5 del 2013 nella parte in cui contabilizza, nell'entrata del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01; (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale);

4) illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 2 della legge reg. Molise n. 5 del 2013 nella parte in cui contabilizza, nella spesa del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01;

5) illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 8 della legge reg. Molise n. 5 del 2013 nella parte in cui applica al bilancio di previsione 2013 l'avanzo di amministrazione nella misura di euro 1.418.610,01.

**Estensore nota:** Enrico Righi

### **Sintesi:**

Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questione di legittimità costituzionale in relazione alle norme indicate in epigrafe.

Sostanzialmente, il Governo eccepisce la mancata copertura finanziaria di talune voci obbligatorie della parte spesa del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio 2013, quali i fondi di riserva.

Infatti tali spese risulterebbero coperte dall'imputazione al saldo finanziario presunto dell'anno precedente; si tratta di saldo presunto, in quanto non risulta ancora approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio appena chiuso.

Di qui la violazione dell'art. 81, IV comma, Cost.

La Corte preliminarmente ricorda che l'utilizzo di somme provenienti da esercizi precedenti è consentita alla triplice condizione che in detti esercizi si siano riscosse in modo effettivo risorse da destinare ad una finalità corrispondente a quella per la quale il legislatore dell'attualità agisce, che le risorse non abbiano avuto impiego, che persista il collegamento, o meglio il vincolo teleologico imposto all'impiego delle medesime risorse.

Posto che l'avanzo di amministrazione presunto può definirsi "un'entità giuridicamente ed economicamente inesistente", l'imputazione ad esso della copertura di spese obbligatorie non rappresenta solamente una violazione del parametro costituzionale della copertura della spesa, bensì in aggiunta una violazione del principio di unità del bilancio, in quanto vincola indebitamente a spese della competenza una posta proveniente da esercizio precedente". Aggiungasi che si tratta di posta fittizia.

L'effetto che si produce mediante l'artificio contabile, fa notare la Corte, consiste nell'ipertrofia delle risorse (apparentemente) disponibili, con la conseguenza di rendere possibile la distrazione di parte di esse verso spese facoltative, anziché prioritariamente verso i capitoli di spese obbligatorie.

La questione di legittimità costituzionale viene dunque dichiarata fondata con riferimento alla violazione dell'art. 81, IV comma, Cost.

La Corte provvede poi alla declaratoria di illegittimità costituzionale consequenziale di tre norme relative ai saldi di bilancio, inevitabilmente travolte dalla declaratoria principale, per inscindibile connessione.

Per completezza, si dà atto che l'impugnazione è stata ritenuta inammissibile per assoluta genericità con riguardo all'invocazione del parametro di cui all'art. 117, comma terzo, Cost.